



**COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO**  
(Provincia di Napoli)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N° 459 del 08-11-2013**

**OGGETTO:** CONFERMA TARIFFE TARSU INTRODOTTE CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.295 DEL 28/06/2012..

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di Novembre alle ore 19:15 e prosieguo si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco - AVV. VINCENZO CATAPANO -  
e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LEONE DOLORES	X	
2	ANDREOLI TOMMASO	X	
3	FERRARO PIETRO ANTONIO	X	
4	MIRANDA LUIGI	X	
5	ARCHETTI LORENZO	X	

Assiste il **Segretario Generale Dr. LOMBARDI EGIZIO** incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista l'allegata proposta deliberativa;

- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta:

Con voti unanimi favorevolmente espressi,

**D E L I B E R A**

di approvare come ad ogni effetto approva l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente.

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

### Premesso

che con delibera consiliare n.4 del 04.06.2008 fu approvato, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs n. 507/93, il regolamento per l' applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con definizione delle categorie dei contribuenti secondo gruppi di attività o di utilizzazione omogenee ai fini della determinazione comparativa delle tariffe in base ai criteri di cui al T.U. della finanza locale, R.D. 14/9/1931 n.1175 come modificato dal DPR 10/9/82 n.915;

che con delibera di Giunta comunale n. 77 del 10.12.2008 è stato modificato il regolamento di cui sopra-\*

### Visto

il Capo III del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni, relativo alla tassa in parola;

**Posto che** in data 3 aprile 2006, con il d. lgs n. 152, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, sono state approvate nuove " Norme in materia ambientale ", che hanno ridisciplinato anche il sistema di gestione dei rifiuti;

**Visto** l'articolo 1, comma 184 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) con il quale è stato disposto che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato per l'anno 2006 restava invariato anche per l'anno 2007 nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal suddetto d.lgs 3/4/2006 n.152;

**Visto** il comma 166, lettera a) dell'art.1 della legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria 2008) il quale, aggiungendo le parole "e per l'anno 2008" alla fine della succitata disposizione della legge finanziaria 2007, ha determinato l'invarianza del regime tarsu per un ulteriore anno;

**Visto** l'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208 convertito, con modificazioni, in legge n. 13 del 27/02/2009, recante " misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente " il quale, sostituendo al comma 184 dell'articolo 1 della legge 27/12/2006 n.296 le parole "e per l'anno 2008" con le parole " e per gli anni 2008 e 2009" ha sottratto i comuni, anche per l'anno 2009, dall'obbligo di effettuare il passaggio da tassa a tariffa rifiuti;

**Visto, altresì,** che in forza dell'art.33 del decreto legge 31 dicembre 2007 n.248 (c.d. mille proroghe), convertito in legge n.31 del 28/02/2008, il succitato termine del 1° gennaio 2008 è stato prorogato al 31 dicembre 2008;

**Visto, altresì, la** circolare ANCI-IFEL del 02/03/2010 che in base al del decreto "Milleproroghe" art. 8 comma 3 del D.L. 30.12.2009 n.194 differisce al 30.06.2010 il termine per il passaggio alla TIA in caso di approvazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del d.lgs.3 aprile 2006 n. 152, pertanto, che per l'anno 2012 è restato in vigore il regime TARSU;

**Visto** l'art.7 del decreto legge 11/05/2007 n.61, convertito in legge 5/7/2007 n.87 con il quale, in deroga all'art.238 del d.lgs 152/2006, è stato disposto che i Comuni della Regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della

determinazione della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi e del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico – finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'art.4;

**Richiamato** l'art.69 del citato d.lgs 507/1993, il quale dispone che annualmente i Comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie o sottocategorie da applicare nell'anno successivo;

**Visto** le tariffe in vigore per la annualità 2009, furono approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 16.03.2009;

**Tenuto conto** che il sistema tariffario in essere scaturisce dalla determinazione, effettuata in base ad apposita indagine, delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, ed è, quindi, commisurato ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti urbani per ogni categoria o sottocategoria di utenza rinvenienti dalla predetta determinazione;

**Tenuto conto** che nel corso degli ultimi anni il servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti ha subito delle modifiche funzionali all'ottenimento del miglior risultato di igiene ambientale, circostanza che oltre ai crescenti costi dei conferimenti in discarica dei rifiuti urbani, ha comportato una lieve riduzione delle spese complessive di gestione del servizio in parola;

**Tenuto conto** del parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 274/2011 con il quale, tra l'altro, viene affermato che è da ritenersi caducata la facoltà prevista dall'art. 5 del D.M. 02 maggio 1996 che dispone, in antitesi con il principio della copertura integrale dei costi del servizio, l'assegnazione alle risorse della fiscalità generale del Comune dell'eccedenza dei proventi dell'addizionale erariale "ex ECA" rispetto alla maggiore spesa Comunale per il servizio di nettezza urbana derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all'art. 3, commi da 24 a 42 della legge 28 dicembre 1995 n. 549. In sostanza, l'addizionale "ex ECA" ha perso la sua natura di tributo autonomo per "risolversi in una mera appendice della TARSU, di cui condivide ormai presupposti, funzioni e limiti". Pertanto la misura tariffaria della TARSU può essere determinata avendo a riferimento anche l'intero gettito assicurato dall'addizionale, così da commisurare il prelievo alla parte restante dei costi del servizio rimasti privi di idonea copertura.

**Visto** il D.L.195 del 30.12.2009 convertito in legge n.26 del 26.02.2010,, recante Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania..."

Vista la delibera di Giunta provinciale che ha fissato le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti non indifferenziati;

**Atteso** che la previsione di spesa per l'anno 2013 relativa al Servizio di igiene urbana prot. Gen. N. 31374 del 31/10/2013 è stata predisposta del Responsabile del competente settore Geom. Arturo VANESSA;

**Riscontrato** che con l'attuale tariffazione si è in grado di garantire, in via previsionale, un gettito che consente la copertura dei costi di servizio come sopra indicati, in misura pari al 100%circa come risulta dall'allegato prospetto di copertura dei costi;

Visto il il disposto di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93, secondo il quale: "Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio...".

Visto l'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto La legge di conversione del decreto lmu (DI n. 102/2013 convertito dalla legge n. 124/2013) pubblicata in gazzetta ufficiale del 29 ottobre 2013 che all'art. 5 denominato "disposizioni in materia di TARES" comma 4-quater In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

**Ritenuto** quindi che, nell'ambito della manovra finanziaria per l'esercizio finanziario del 2013, al fine di effettuare una puntuale copertura del costo del servizio di cui sopra occorre confermare le tariffe di cui alla delibera di Commissione Straordinaria n.179 del 22/06/2011.

**Vista la delibera di Commissione Straordinaria n.295 del 28/06/2012;**

**Visto** l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale stabilisce che " *gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento . In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno* " ;

**Visto** l'art. 8 comma 1 del DL 102/2013 convertito in legge n. 124/2013 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013

**Visto** l'art. 8 comma 2 del DL 102/2013 convertito in legge n. 124/2013 con il quale per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9

dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**Rilevato** che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (d.lgs 18 agosto 2000 n.267), compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

**Visto** che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del d.lgs 267/2000 compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

**Visto** la circolare del Ministero delle Finanze n.25/e del 17/02/2000;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 28/06/2013 con la quale ai sensi dell'art.10, comma 2 lett.a del DL.08/04/2013 n. 35 sono state determinate il numero delle rate e relativa scadenza dei versamenti a titolo di acconto su quanto dovuto per il 2013.

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del d.lgs 267/2000

#### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE**

- 1. di confermare il regime TARSU ai sensi DL 102/2013 convertito in legge 124/2013 e sottoporre la conferma del regime TARSU al Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio;**
- 2. Di confermare le tariffe TARSU approvate con delibera di Commissione Straordinaria n.295 del 28/06/2012 già in vigore per il 2012 per tutte le categorie e sottocategorie previste in regolamento;**
- 3. Di applicare** per l'anno 2013 le tariffe già in vigore nel 2012 di cui alla delibera sopra specificata;
- 4. Di dare atto** che la presente deliberazione sarà allegata alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ai sensi dell'art.172 comma 1,lett. E) del d.lgs 267/2000.
- 5. Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale ai sensi dell'art.69 del dlgs 507/93.
- 6. di pubblicare la presente deliber nel sito istituzionale dell'Ente, entro il 9 dicembre 2013.**
- 7. Di invitare** il Responsabile dell'ufficio TARSU a porre in essere gli atti ed i provvedimenti di propria competenza.
8. di proporre l'approvazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale;
9. di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Raffaele AMBROSIO, Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze;
- 10. Di conferire** al presente atto immediata eseguibilità.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dr. Raffaele AMBROSIO)**

**OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARSU INTRODOTTE CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.295 DEL 28/06/2012.**

**Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000**

***PARERE Favorevole***

Lì, 08-11-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, si esprime

***PARERE Favorevole***

A tal uopo si attesta, che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta trova copertura finanziaria come appresso evidenziato:

Lì, 08-11-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

---

Eventuale parere di conformità - art. 97 - comma 2 del T.U. n. 267/2000

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Si attesta che il presente atto e' conforme a quello inserito nella procedura informatica.

Il Responsabile del Servizio Proponente

Approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

Avv. Vincenzo Catapano

**Il Segretario Generale**

Dr. EGIZIO LOMBARDI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124, comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio _____	Il Messo Comunale

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n. 267/2000;

[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li

L' IMPIEGATO ADDETTO

IL RESPONSABILE SERVIZIO

AA.GG. E ISTITUZIONALE

Dr. PASQUALE BOCCIA